

Ricerca e sviluppo, i giudici bocchiano i recuperi del Fisco arrivati oltre i termini

La rassegna di merito

Richiamando la Cassazione, le Cgt respingono la qualifica del credito come inesistente

Finisce sotto esame anche la necessità del parere (facoltativo) del ministero

Alessandro Braggion
Giorgio Gavelli

La giurisprudenza di merito, in tre recenti occasioni, respingendo le contestazioni dell'amministrazione finanziaria, ha confermato l'ormai consolidato orientamento in materia di crediti d'imposta per la ricerca e sviluppo, in particolar modo sotto il profilo della carenza "tecnica" degli organi accertatori in materia. Si tratta, rispettivamente, delle pronunce della Cgt di secondo grado della Campania n. 6212/7/2023 (presidente e relatore Tarallo), della Cgt di secondo grado della Lombardia n. 164/25/2024 (presidente Colavolpe e relatore Ferrero) e della Cgt di primo grado di Sondrio n. 7/2/2024 (presidente La Salvia e relatore Lamberti).

Il parere del ministero

Nella prima sentenza presa in esame la Cgt campana ha rigettato l'appello dell'amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già espresso in precedenza in analogha questione (con la sentenza n. 3780/2023), anche con richiami di numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli al contribuente.

L'importo va definito come non spettante e di conseguenza l'avviso va emesso nei termini ordinari

Non si applica il termine di otto anni previsto dall'articolo 27, comma 16, del Dl 185/2008

La Corte è intervenuta su due aspetti:

- da un lato ha riconosciuto che l'articolo 8, comma 2 del decreto ministeriale del 27 maggio 2015 contempla solo una facoltà per l'agenzia delle Entrate di richiedere al competente ministero di esprimere un parere in ordine a valutazioni di carattere tecnico;
- dall'altro ha ritenuto che, nel caso di specie, tale facoltà avrebbe dovuto essere esercitata, in ragione delle problematiche tecniche di complessità non trascurabile.

A parere dei giudici campani, pertanto, l'ufficio non potrebbe rivendicare il possesso di conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da permettere una congrua e appropriata disamina circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d'imposta; inoltre, in assenza di un parere tecnico emesso dall'organo a ciò preposto (seppur facoltativo), le motivazioni esposte nell'atto di recupero «si pongono di fatto sullo stesso piano delle altrettanto articolate deduzioni difensive e, quindi, appaiono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva» (sive da analogamente la sentenza della Ctp Napoli n. 4988/30/2022).

A ciò si aggiunga che la parte, a supporto della propria tesi difensiva, aveva depositato due perizie giurate, i cui contenuti non venivano confutati, da un punto di vista prettamente tecnico, dall'agenzia delle Entrate.

I termini di accertamento

Con la seconda sentenza presa in esame, la Cgt della Lombardia ha rigettato l'appello dell'amministrazione, ritenendola, nel caso in questione, decaduta dal potere di accertamento per avere emesso l'atto di recupero del credito d'imposta ricerca e sviluppo oltre gli ordinari termini previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973 e (impropriamente) entro il maggior termine di otto anni previsto dall'articolo 27, comma 16, del Dl 185/2008.

I giudici lombardi hanno ritenuto corretto e coerente l'iter motivazionale percorso dalla Ctp, in particolar modo in relazione al fatto che le circolari ministeriali in materia tributaria non rappresentano una fonte del diritto e, pertanto, non possono imporre al contribuente adempimenti non

previsti dalla legge e nemmeno istituire cause di revoca di agevolazioni fiscali non contenute nelle norme.

Oggetto del contendere era il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo maturato nell'anno 2008 e utilizzato dal contribuente nell'anno 2011.

L'amministrazione, nelle proprie contestazioni, insisteva sul fatto che la parte non avrebbe inserito il credito nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2011 (anno di utilizzo), bensì in quella relativa all'anno 2008 (anno di maturazione). Questo, evidentemente, al solo fine di sostenere la qualificazione del credito d'imposta come "inesistente" e quindi per poter emettere l'atto di recupero nel termine di otto annualità.

La Corte, dopo aver puntualizzato la correttezza dell'operato del contribuente e ritenuto il credito in oggetto certo ed esistente, ha dichiarato l'agenzia delle Entrate decaduta dal potere di accertamento, avendo emesso l'atto di recupero nel 2019 e quindi ben oltre gli ordinari termini di accertamento, rigettandone conseguentemente l'appello.

NOVITÀ IN ARRIVO

La normativa

Il Dpcm del 15 settembre 2023 stabilisce la possibilità di far certificare i crediti R&S, compresi quelli maturati fino al 2019 in base al Dl 145/2013, da enti o società abilitati. La certificazione, se non sono già stati notificati atti di recupero o verbali di constatazione, è vincolante per il Fisco.

L'attuazione

Il 21 febbraio 2024 il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato la piattaforma per l'iscrizione all'Albo dei certificatori e il decreto direttoriale di attuazione. Mancano le linee guida, i relativi schemi di certificazione, e il decreto sullo scambio di informazioni con l'Agenzia.

La terza ed ultima pronuncia in esame qualifica il credito d'imposta (a tutto voler concedere) come "non spettante", rifiutando l'inquadramento dell'agenzia delle Entrate come "inesistente".

La Cgt di Sondrio, in particolare, dopo aver ricordato la recente pronuncia della Cassazione (Sezioni unite n. 34419/2023) in tema di distinzione tra crediti "non spettanti" e "inesistenti", ha accolto il ricorso del contribuente, non ritenendo "inesistente" il credito in esame e dichiarando, anche in questo caso, l'amministrazione finanziaria decaduta dal potere di accertamento, per aver emesso l'atto di recupero oltre gli ordinari termini di cui all'articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973.

Da notare, peraltro, che il decreto delegato sulle sanzioni (Ag 144) dovrebbe qualificare come inesistenti i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi, formulazione da interpretare anche alla luce del criterio distintivo delineato dalle Sezioni unite.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. è convocata presso il Museo Diocesano di Brescia in Brescia, via Gasparo da Salò 13, per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2024, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e relativo Supplemento – Bilancio Integrato 2023.
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2023 e distribuzione del dividendo.
3. Deliberazioni in merito alla Sezione I (Politica di remunerazione) della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
4. Deliberazioni in merito alla Sezione II (Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche) della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2023.

Le informazioni relative:

- all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante designato dalla Società;
- al capitale sociale;
- al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- al diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società (www.gruppoa2a.it sezione "Investitori" – "Governance" – "Assemblee"), al quale si rimanda.